



CON

# CONFINDUSTRIA

## Centro Nord Sardegna

Statuto

*Pienamente conforme alla normativa generale di riferimento  
per il sistema confederale*

*18 luglio 2016*

## **INDICE**

### *TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI*

[Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede](#)

[Art. 2 – Scopi](#)

### *TITOLO II - SOCI*

[Art. 3 – Perimetro della rappresentanza](#)

[Art. 4 – Ammissione e durata](#)

[Art. 5 – Diritti dei Soci](#)

[Art. 6 – Obblighi dei Soci](#)

[Art. 7 – Contributi associativi](#)

[Art. 8 – Sanzioni](#)

[Art. 9 – Risoluzione del rapporto associativo](#)

### *TITOLO III – ORGANIZZAZIONE*

[Art. 10 - Organi e Componenti associative](#)

[Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche - votazioni - candidature](#)

### *CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE*

[Art. 12 – Assemblea Generale](#)

[Art. 13 – Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale](#)

[Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale](#)

[Art. 15 – Consiglio Generale](#)

[Art. 16 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale](#)

[Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Generale](#)

[Art. 18 – Consiglio di Presidenza](#)

[Art. 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza](#)

[Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza](#)

[Art. 21 – Presidente](#)

[Art. 22 – Vice Presidenti](#)

[Art. 23 – Tesoriere](#)

[Art. 24 – Gruppi tecnici](#)

[Art. 25 – Commissione di designazione](#)

[Art. 26 – Proviviri](#)

[Art. 27 – Collegio dei Revisori contabili](#)

[Art. 28 – Direttore Generale e Vice Direttore Generale](#)

*CAPO B – COMPONENTI ASSOCIATIVE*

[Art. 29 – Delegato della Piccola Industria](#)

[Art. 30 – Gruppo Giovani Imprenditori](#)

[Art. 31 – Sezioni di categoria](#)

*CAPO C – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE*

[Art. 32 – Consulte territoriali](#)

[Art. 33 – Presidenti territoriali](#)

[Art. 34 – Commissioni di designazione territoriali](#)

*TITOLO IV – PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI*

[Art. 35 – Fondo comune](#)

[Art. 36 – Esercizio sociale e Bilanci](#)

*TITOLO V MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE*

[Art. 37 – Modificazioni statutarie](#)

[Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione](#)

*NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO*

[Art. 39 – Norme generali](#)

[Art. 40 – Regime transitorio](#)

## **TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita con durata illimitata l' "Unione degli Industriali e delle Imprese di Sassari, Olbia-Tempio e Oristano", in forma abbreviata "Confindustria Centro-Nord Sardegna" la cui circoscrizione comprende i territori delle province di Sassari, Olbia-Tempio e Oristano.

Confindustria Centro-Nord Sardegna aderisce alla Confindustria, della quale adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo, così, il ruolo di componente territoriale e pluri-provinciale del sistema della rappresentanza delle imprese, quale definito dallo Statuto di Confindustria medesima. In ragione della predetta appartenenza, l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.

Confindustria Centro-Nord Sardegna adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria, riportati in allegato al presente Statuto e costituenti parte integrante del medesimo, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Confindustria Centro-Nord Sardegna si articola nelle sedi territoriali di Sassari, Olbia-Tempio e Oristano ed elegge come sede legale quella di Sassari.

Confindustria Centro-Nord Sardegna può istituire uffici periferici in altre aree o località del territorio, stabilendone compiti e funzioni.

### **Art. 2 – Scopi**

L'Associazione ha per scopi:

1. rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione imprenditoriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello sub-regionale e comunale impegnandosi al rispetto dei ruoli organizzativi di Confindustria e dell'intero Sistema confederale;
2. promuovere, nella società e particolarmente presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili, cultura d'impresa e di mercato nel contesto di una libera società in sviluppo, assicurando solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo;
3. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sull'intero territorio di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
4. dare rilevanza pubblica alla propria posizione in merito ai problemi che direttamente e indirettamente interessano le imprese associate e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso;
5. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche;

6. valorizzare la propria capacità di comporre istanze e interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise con le Associazioni di Confindustria, specie quelle del sistema settoriale, per le quali è sede organizzativa di raccordo, assistendo e tutelando le imprese aderenti produttrici di beni e/o di servizi sul piano economico, sindacale e in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle proprie competenze, accordi di carattere generale;
7. sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia e unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo, provvedendo alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria o utile;
8. provvedere alla informazione, alla consulenza e alla assistenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità e delle aziende e predisporre servizi strategici e innovativi, di elevato standard qualitativo, sulla base delle esigenze emergenti, anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
9. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno coordinando e promuovendo sinergie ed integrazioni tra le diverse componenti trasversali, settoriali e territoriali presenti al proprio interno;
10. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale;
11. assicurare sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario; supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese e, specificatamente, della Sardegna; accompagnamento all'evoluzione tecnologica, implementazione del tasso di innovazione e apertura al mercato digitale globale; sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano dell'Associazione e culturale delle imprese.
12. promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Confindustria Centro-Nord Sardegna non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

## **TITOLO II – SOCI**

### **Art. 3 – Perimetro della rappresentanza**

Possono aderire a Confindustria Centro-Nord Sardegna:

**A)** in qualità di Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa che:

1. dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente alla Confindustria;
2. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
3. i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui alle precedenti lettere;
4. le imprese artigiane e cooperative, queste ultime con l'osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso;
5. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamento derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi;

6. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa ed evidenzino un sufficiente potenziale di crescita;
7. abbiano sede legale nell'ambito del territorio delle province di Sassari, Olbia/Tempio e Oristano. Se con sede legale diversa, occorre che abbiano in uno dei territori sopra individuati, propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
8. le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

**B)** in qualità di soci ordinari di territorio, con pieni diritti e doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni delle direttive confederali per le componenti di sistema, le imprese di cui alla lettera A) del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione nazionale aderente a Confindustria.

**C)** in qualità di Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri, le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle precedenti lettere A) e B).

Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Socio ordinario di territorio o Socio aggregato.

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo Registro nazionale tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.

#### **Art. 4 – Ammissione e durata del rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale che decide a maggioranza semplice.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere ai Provvisori che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Il rapporto associativo decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec) entro e non oltre il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale, della denominazione sociale e della proprietà dell'impresa associata non determina la cessazione del vincolo di adesione.

## **Art. 5 – Diritti dei Soci**

I soci effettivi hanno diritto alla rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché a tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; quali partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi ad esclusione dell'elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione nonché per la copertura di cariche/incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati, esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, hanno la possibilità di partecipare e intervenire in Assemblea e nel Consiglio generale ad esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi. Hanno, inoltre, la possibilità di partecipare e intervenire con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) avere attestata la partecipazione al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a firma del Presidente su apposita modulistica;
- b) utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale previa autorizzazione dell'Associazione comunicata a Confindustria senza alcuna formalità e impegno al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo; non è ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri. E' previsto il ritiro immediato dell'autorizzazione in caso di accertate violazioni ed irrogazione di una sanzione associativa.

Modalità grafica di utilizzo del logo:

- a) per i soci effettivi e ordinari di territori: dizione "associato a" seguita dal logo aquila affiancato dal nome dell'Associazione di appartenenza;
- b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita dal nome dell'Associazione di appartenenza.

L'adesione a Confindustria Centro-Nord Sardegna comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

## **Art. 6 – Obblighi dei Soci**

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) osservanza delle norme di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari ed attuative del medesimo, del Codice Etico Confederale, della Carta dei Valori Associativi e dei regolamenti confederali;
- b) versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale; è prevista la possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte. Promuovere l'attivazione di nuovi servizi

associativi ovvero eventi di particolare rilevanza esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;

- d) non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza, ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- e) fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- f) I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

### **Art. 7 – Contributi associativi**

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo associativo secondo misure e modalità di riscossione determinate dal Consiglio Generale ed approvate dall'Assemblea Generale.

Per i Soci che aderiscono in corso d'anno il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Per i Soci aggregati le modalità contributive sono definite all'atto dell'adesione all'Associazione secondo quanto previsto da delibera contributiva, regolamento e/o convenzione.

### **Art. 8 – Sanzioni**

I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico Confederale e Carta dei Valori Associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati dall'Associazione e dal Sistema Confederale;
- c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all'attività associativa;
- d) sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo;
- e) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi associativi interni o esterni all'Associazione;



- f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi e conseguente risoluzione del rapporto associativo.

Le sanzioni potranno essere applicate dal Consiglio Generale, singolarmente o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell'inadempimento perpetrato, a norma di regolamento e sentita l'Articolazione territoriale interessata.

In caso di grave e ripetuta morosità, il Consiglio Generale, fatta salva l'azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre la cancellazione d'ufficio dell'impresa morosa dopo un periodo di tre anni di inadempimento degli obblighi contributivi.

Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti, ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà all'Associazione di agire secondo legge per il loro recupero.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale, è data facoltà di ricorso ai Proviviri, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 9 – Risoluzione del rapporto associativo**

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso volontario dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art. 4 del presente Statuto (atto formale di dimissioni) e dall'art. 45, comma 3 (modificazioni statutarie);
- b) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale regionale su cui ha competenza l'Associazione, con decorrenza dalla data di notifica alla medesima;
- c) per grave e ripetuta morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- d) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- f) per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, lett. f), del presente Statuto.

Nel caso di dimissioni, come indicato al punto a), l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo; in tale periodo, nessuno dei suoi rappresentanti può esercitare il diritto all'elettorato passivo.

Nei casi indicati ai punti b), d) ed e) la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

La fattispecie di morosità di cui alla lettera c) si realizza allorché il pagamento dei contributi associativi, nonostante le comunicazioni scritte di sollecito, non si verifichi entro il termine finale dell'anno solare successivo a quello di competenza.

Nel caso di cui alla lettera c), il Consiglio Generale nella prima seduta utile, acquisito il parere definitivo dell'articolazione territoriale competente, prende atto della cessazione per morosità, salva la possibilità di valutare le sole ipotesi di crisi aziendale di significativa gravità o quelle caratterizzate da eventi oggettivi indipendenti dalla volontà del socio.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.

Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

### ***TITOLO III – ORGANIZZAZIONE***

#### **Art. 10 - Organi e Componenti associative**

Sono Organi centrali :

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Tesoriere
- g) i Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori contabili.

Sono Componenti associative centrali:

- a) il Gruppo Giovani Imprenditori,
- b) il Comitato della Piccola Industria
- c) le Sezioni di categoria.

Sono Organi delle Consulte territoriali:

- a) le Assemblee territoriali;
- b) i Presidenti territoriali;
- c) i Vice Presidenti territoriali.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Articolazione territoriale di provenienza per la quale egli nomina il Vice Presidente Vicario.

Nell'organizzazione centrale è Vice Presidente di diritto il Presidente dell'altra territoriale.

Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consigli di Presidenza a livello centrale e nelle Articolazioni territoriali si rinnovano negli anni pari e comunque in anni diversi da quelli di elezione del Consiglio Generale, del Tesoriere, dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili.

L'elezione degli Organi territoriali - Presidente, Vice Presidente Vicario e Consiglio di Presidenza devono avvenire entro i due mesi successivi alle elezioni dei rispettivi Organi centrali.

### **Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche**

La composizione dei diversi organi associativi tiene conto della necessità di aver rappresentate negli stessi le istanze dei differenti territori nei quali l'Associazione opera.

Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle associate aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dagli articoli 26 e 27 dello Statuto.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa in possesso di specifica qualifica e poteri..

Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito associativo – sia nel caso vengano proposti, sia che intendano candidarsi – devono rappresentare imprese associate senza irregolarità contributive nell'anno precedente e con i contributi versati anche per l'anno in corso.

Durante lo svolgimento dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Confindustria Sardegna Centro-Nord, e a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

Le cariche sociali sono gratuite.

Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti, eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

## **CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE**

### **Art. 12 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate - Soci effettivi, Soci ordinari di territorio e Soci aggregati - in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione dell'esercizio di voto ed intervento.

All'Assemblea Generale hanno inoltre diritto di partecipare come invitati e senza diritto di voto coloro

che rivestono cariche elettive in Associazione, i Probiviri e i Revisori contabili, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali.

Nell'Assemblea Generale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta.

Ogni rappresentante di impresa può portare fino a una delega, oltre la propria, con l'eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.

Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea Generale da un solo rappresentante, ivi compreso il caso di imprese con inquadramento in più di una Sezione di categoria.

Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Alle imprese iscritte in corso d'anno e a fine anno precedente, ed aventi ruolo zero nell'anno di iscrizione, è attribuito un numero di voti corrispondente al contributo versato nell'anno corrente entro il suddetto termine.

Per le modalità di calcolo si applica il seguente criterio:

fino all'ammontare del contributo annuo di 1000 euro: n. 1 voto;

da 1001 a 2.500 euro: n. 2 voti;

da 2501 a 5000 euro n. 3 voti;

da 50001 a 10.000 euro n. 4 voti;

da 10.001 a 20.000 euro n. 5 voti;

da 20.001 a 50.000 euro n. 6 voti

oltre 50.000 euro n. 8 voti

### **Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Generale, ovvero il Consiglio di Presidenza, o un numero di Soci che dispongano di almeno il 20% dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi; o, ancora, il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Nel caso di convocazione di Assemblea straordinaria la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno può avvenire su iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata da Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza.

La convocazione è fatta senza formalità particolari, è inviata per posta elettronica, con indicazione giorno, ora, luogo e ordine del giorno; la trasmissione della relativa documentazione può anche essere differita ma, in ogni caso, deve avvenire entro i 3 giorni precedenti l'Assemblea. La convocazione è inoltre pubblicata nelle "bacheche associati" situate presso ciascuna Articolazione territoriale e in apposita sezione virtuale del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Generale può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni territoriali.

Nel caso di elezione del Presidente dell'Associazione, l'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione delle sedi territoriali che saranno collegate in videoconferenza e dove avranno luogo simultaneamente le votazioni; la sede legale presso cui svolgere le operazioni di scrutinio e proclamare l'esito delle votazioni; il riferimento alla nomina degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di voto sui territori e di scrutinio centrale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili dall'intera compagine dei soci; nessun quorum costitutivo è richiesto trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessario la soglia minima del 20%. Anche la costituzione dell'Assemblea straordinaria conserva i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i convocati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall'assunzione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa un Segretario.

Il verbale dell'Assemblea è inviato ai soci e si intende approvato in caso di silenzio-assenso, trascorsi dieci giorni dalla ricezione.

#### **Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale:

- a) negli anni pari ed alla scadenza quadriennale del Presidente dell'Associazione, elegge il Presidente e i 3 Vice Presidenti proposti dal Presidente e designati dal Consiglio Generale e, contestualmente, approva gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato.
- b) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Rappresentanti Generali del Consiglio Generale, proposti dal Presidente, di intesa con il Consiglio di Presidenza;
- c) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Probiviri;
- d) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Revisori contabili;
- e) approva il Bilancio consuntivo;
- f) approva la Delibera contributiva;
- g) modifica il presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori;
- i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, o anche dai Soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 13 del presente Statuto.

#### **Art. 15 – Consiglio Generale**

Fanno parte del Consiglio Generale

##### **come componenti di diritto**

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Presidente espressione dell'altra territoriale con funzioni di Vice Presidente Vicario dell'Associazione;
- c) il Presidente dell'ANCE
- d) il Presidente della Componente Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) il Presidente del Comitato Piccola Industria;
- f) il Tesoriere;
- g) l'ultimo ex Presidente dell'Associazione;

- h) i Presidenti delle Sezioni di categoria;
- i) il rappresentante unico delle Sezioni Edili provinciali;
- j) 3 Vice Presidenti elettivi già presenti nel Consiglio di Presidenza, di cui uno con incarico di Vice Presidente vicario territoriale del territorio che esprime il Presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna.

#### **come componenti elettivi**

- k) 8 Rappresentanti Generali, eletti dall'Assemblea Generale negli anni pari, espressi dalle componenti Territoriali
- l) 1 rappresentante nominato dal Gruppo Giovani Imprenditori
- m) 2 rappresentanti del Comitato Piccola Industria

I Rappresentanti Generali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo allo stesso titolo. Eventuali rielezioni sono possibili trascorso un periodo corrispondente ad un mandato.

Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Rappresentanti Generali, su proposta del Presidente – d'intesa con il Comitato di Presidenza - il Consiglio Generale delibera all'unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire.

Il mandato dei Rappresentanti Generali così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Generale;

#### **come componenti aggiuntivi**

n) i vicepresidenti delle Sezioni i cui componenti rappresentino oltre un decimo dei Soci, o corrispondano complessivamente oltre il dieci per cento dei contributi ordinari, incassati dall'Associazione sulla base della media del biennio precedente;

o) le Sezioni che superino il quindici per cento dei suddetti valori, saranno rappresentate dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri due componenti della Delegazione di Sezione;

p) quelle che superino il venti per cento, saranno rappresentate dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre componenti della Delegazione di Sezione;

q) 2 Rappresentanti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa;

I Rappresentanti aggiuntivi, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo allo stesso titolo. Eventuali rielezioni sono possibili trascorso un periodo corrispondente ad un mandato.

Partecipano inoltre i Past President, i Proviviri e i Revisori contabili, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale dell'Associazione; solo l'ultimo Past President ha diritto di voto.

La partecipazione alle riunioni di Consiglio Generale non è delegabile.

Il Presidente può invitare alle riunioni, all'occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio Generale, in relazione al loro contributo per l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Per i membri di diritto del Consiglio Generale, ad eccezione del Presidente, l'eventuale sostituzione, durata e scadenza del mandato sono determinate dalla istanza competente alla nomina. Essi sono sospesi dalla carica se, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. La sospensione dalla carica del Consiglio Generale viene comunicata alla istanza competente alla nomina che deve provvedere alla eventuale sostituzione.

Il Consiglio Generale dura un quadriennio e scade in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria degli anni dispari.

#### **Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio di Presidenza o almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax o posta ordinaria agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a quattro giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni territoriali.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro votante dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede il Consiglio Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione va ripetuta.

Le riunioni di Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Il verbale viene approvato in occasione del successivo Consiglio Generale..

Funge da Segretario del Consiglio Generale il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio Generale.

#### **Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale:



- a) propone all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) su proposta del Presidente designato, in una riunione successiva a quella di designazione, nomina i 3 Vice Presidenti con le rispettive deleghe;
- c) elegge, entro il primo semestre degli anni dispari, alla sua scadenza quadriennale, il Tesoriere su proposta del Presidente;
- d) ratifica deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente;
- e) nomina all'unanimità i sostituti dei Componenti il Consiglio di Presidenza venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
- f) nomina all'unanimità e per cooptazione i Rappresentanti Generali venuti a mancare o da integrare;
- g) adotta le sanzioni di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- h) delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione, sottoposte dal Consiglio di Presidenza (art. 20, lettera n), che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale;
- i) approva il Conto economico preventivo, predisposto dal Tesoriere;
- j) esamina il Bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere e sottoposto al Consiglio di Presidenza, per la successiva approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) delibera in merito alla Delibera contributiva predisposta dal Tesoriere, per la successiva approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) formula le direttive generali per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi;
- m) formula e propone all'Assemblea Generale le modifiche del presente Statuto;
- n) ratifica i regolamenti della Componente associativa Gruppo Giovani Imprenditori;
- o) delibera o modifica i regolamenti dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto, approva il regolamento delle Sezioni di categoria; determina i criteri per la loro composizione merceologica; decide su istituzione, modifica o scioglimento delle stesse;
- p) delibera l'istituzione di Gruppi tecnici e la costituzione di particolari Raggruppamenti di imprese associate, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- q) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto anche promuovendo e attuando quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Consiglio di Presidenza**

Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

### **come componenti di diritto**

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Presidente dell'altra territoriale con funzione di Vice Presidente Vicario
- c) il Presidente dell'ANCE
- d) il Presidente del Comitato Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) il Presidente del Comitato Piccola Industria;
- f) il Tesoriere;
- g) l'ultimo ex Presidente dell'Associazione, senza diritto di voto;

### **come componenti elettivi**

- a) 3 Vice Presidenti designati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente ed eletti dall'Assemblea, di cui uno assumerà l'incarico di Vice Presidente vicario territoriale del territorio che esprime il Presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna.

I Componenti elettivi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno o più Componenti elettivi durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente - d'intesa con il Consiglio di Presidenza - il Consiglio Generale delibera all'unanimità dei presenti la nomina del/i sostituto/i.

Il mandato dei Componenti, così nominati, termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio di Presidenza.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali dell'Associazione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Il Presidente può invitare alle riunioni, all'occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio di Presidenza, in relazione al loro contributo per l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nel primo Consiglio Generale utile successiva rispetto al periodo in esame.

Il mandato dei membri in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti, termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza dura un quadriennio e scade al termine dello svolgimento dell'Assemblea Generale ordinaria degli anni pari.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.

### **Art. 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, in via ordinaria almeno sei volte l'anno.

In via straordinaria, il Consiglio di Presidenza può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o fax spedita almeno sette giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a quattro giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio di Presidenza potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni territoriali.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti il Consiglio di Presidenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni membro votante dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Le riunioni di Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio di Presidenza. Il verbale viene approvato in occasione del successivo Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza:

- a) nomina, su proposta del Presidente, 2 Rappresentanti in qualità di componenti aggiuntivi del Consiglio Generale, tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa,;
- b) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- c) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;
- d) per assicurare tempestività d'intervento, può esercitare i poteri del Consiglio Generale, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva;
- e) istituisce e scioglie Commissioni e Tavoli per determinati scopi e lavori; propone al Consiglio Generale l'istituzione di Gruppi Tecnici e la costituzione di Raggruppamenti di imprese;
- f) delibera sulle domande d'ammissione;

- g) esamina la Delibera contributiva, predisposta dal Tesoriere, per la successiva deliberazione del Consiglio Generale e approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale; nomina e revoca, su proposta dei Presidenti territoriali e sentito il Direttore Generale, i Direttori delle Articolazioni territoriali;
- i) delibera lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione proposto dal Direttore Generale e delibera in merito alle politiche retributive su proposta del Presidente e sentito il Direttore Generale;
- j) nomina e revoca su proposta del Presidente i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima;
- k) delibera sulla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico- economico, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Generale;
- l) delibera l'istituzione di uffici staccati o recapiti periodici, anche temporanei, in altre località del territorio regionale su cui ha competenza l'Associazione, quando ciò sia ritenuto necessario per meglio conseguire gli scopi associativi e per una più efficace azione di tutela di rappresentanza degli associati;
- m) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Associazione o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi. Delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali;
- n) delibera - su proposta del Tesoriere - sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione e sottopone al Consiglio Generale con l'esclusione di quanto previsto alla precedente lettera m), le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione. Le operazioni di straordinaria amministrazione relative ai beni patrimoniali dell'Associazione dovranno essere adottate con il parere vincolante del Consiglio di Presidenza territoriale dell'Articolazione dove si trova il bene patrimoniale, ovvero che utilizza detto bene per la propria attività istituzionale;
- o) esamina il Conto economico preventivo e il Bilancio consuntivo annuali predisposti dal Tesoriere e la relativa informativa da sottoporre alle deliberazioni degli Organi competenti.

### **Art. 21 – Presidente**

il Presidente è eletto a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio Generale, dall'Assemblea Generale negli anni pari e dura in carica quattro anni.

Esaurito il proprio mandato sussiste l'impossibilità permanente di ulteriori rielezioni.

Per l'elezione del Presidente, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale una o più indicazioni, come regolato dall'art. 25 del presente statuto, tra le quali il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto il candidato da proporre all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Generale nel presentare la proposta da sottoporre all'Assemblea assicura la rotazione tra le articolazioni territoriali.

Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 20% dei voti esercitabili in Assemblea Generale.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale chiamata alla elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e i nomi dei Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Generale vota gli indirizzi generali, il programma di attività e la proposta del Presidente designato concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale approva gli indirizzi generali e il programma di attività per un quadriennio e, contestualmente, elegge il Presidente e vota la proposta concernente i Vice Presidenti, nonché le eventuali deleghe affidate.

Qualora l'intera proposta del Presidente designato venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta.

All'atto della elezione a Presidente, egli assume di diritto anche la carica di Presidente dell'Articolazione territoriale di provenienza ed, entro trenta giorni, deve nominare il Vice Presidente Vicario del proprio territorio di provenienza.

Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti regolarmente in carica non raggiunga quello massimo consentito dal presente Statuto, può, inoltre, in qualsiasi momento, d'intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Consiglio di Presidenza, sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale nuove nomine.

Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Egli presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza e provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione. Egli dispone inoltre quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.

Il Presidente propone al Consiglio di Presidenza la nomina e revoca dei rappresentanti della Confindustria Centro-Nord Sardegna presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima. Previa proposta al Consiglio di Presidenza, egli provvede a presentare in Confindustria le candidature di esponenti industriali associati per eventuali incarichi.

Il Presidente propone:

- a) 3 Vice Presidenti al Consiglio Generale per la successiva elezione da parte dell'Assemblea Generale;
- b) Il Tesoriere, successivamente eletto dal Consiglio Generale.

Al Presidente compete la nomina di 2 Componenti del Consiglio Generale tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Propone, inoltre, la nomina e revoca del Direttore Generale al Consiglio di Presidenza e propone le politiche retributive al Consiglio di Presidenza sentito il Direttore Generale.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Venendo a mancare il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

### **Art. 22 - Vice Presidenti**

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di diritto ed elettivi.

I Probiviri redigono un parere sul profilo personale e professionale dei Vice Presidenti e ne verificano il completo inquadramento.

Il Presidente dell'altra territoriale ricopre di diritto la carica di Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

Essi scadono con il venir meno della loro carica.

I Vice Presidenti elettivi sono designati, con voto segreto, dal Consiglio, su proposta del Presidente designato, in una riunione successiva a quella di designazione del Presidente. Sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.

I Vice presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente alla scadenza del Presidente; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza, può sottoporre al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti, i quali comunque dureranno in carica fino alla scadenza già prevista per i primi che sono venuti a mancare.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente.

### **Art. 23 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente e d'intesa con il Comitato di Presidenza, entro il primo semestre degli anni dispari, alla sua scadenza quadriennale.

Egli dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato ricoperto.

E' membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore dell'Articolazione dell'altra territoriale, il Tesoriere predispone il Conto economico preventivo, il Bilancio consuntivo e la Delibera contributiva, curandone l'informativa al Consiglio di Presidenza, per i successivi passaggi deliberativi negli altri Organi.

#### **Art. 24 – Gruppi tecnici**

Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza e di quelli territoriali, può istituire ogni quadriennio Comitati tecnici in funzione del programma approvato dall'Assemblea Generale.

Spetta ai Gruppi tecnici la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre agli Organi centrali e territoriali che, a loro volta, possono delegare ai Gruppi tecnici l'approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.

I Gruppi tecnici sono presieduti dai Vice Presidenti.

#### **Art. 25 – Commissione di designazione**

Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

A tal fine, entro due mesi dalla sua scadenza si insedia la Commissione di Designazione composta da 3 membri che devono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri in coordinamento con i Past President.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di tre settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione di designazione opera con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Direttore generale e dai direttori delle articolazioni territoriali.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dai Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

### **Art. 26 - Probiviri**

I Probiviri sono indicati nel numero massimo di 6.

Sono eletti tra i candidati segnalati dalla base associativa, con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.



## **Art. 27 – Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea Generale di ogni quadriennio negli anni dispari elegge tre Revisori contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere Revisore Ufficiale dei Conti, e due supplenti, i quali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

A fini elettivi, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente dell'Associazione sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

I Revisori sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su una lista di candidati che sia rappresentativa dei diversi territori.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Ricopre la carica di Presidente il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili partecipano alle riunioni di Assemblea Generale e Consiglio Generale. Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

## **Art. 28 – Direttore Generale e Vice Direttore Generale**

Il Direttore Generale è responsabile e sovrintende a tutti gli Uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi. Egli attua le disposizioni impartitegli dal Presidente dell'Associazione. Coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività.

Su indicazione del Presidente e di intesa con il Tesoriere, collabora alla predisposizione del conto economico preventivo e del bilancio consuntivo, coadiuvato dal Direttore territoriale. Propone lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione.

La nomina e la revoca del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale competono al Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

E' di diritto Vice Direttore Generale il Direttore dell'altra Articolazione territoriale.

Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale partecipano di diritto, senza esercizio di voto, alle riunioni di tutti gli Organi associativi.

## **CAPO B – COMPONENTI ASSOCIATIVE**

### **Art. 29 – Comitato Piccola Industria**

Fanno parte del Comitato Piccola Industria le aziende fino ai 20 dipendenti che eleggono al loro interno il Presidente in occasione dell'Assemblea dell'Associazione.

Il Presidente della Piccola Industria è membro di diritto del Consiglio Generale e di Presidenza

In tale ambito, il Presidente per la Piccola Industria promuove l'esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi dell'Associazione.

Il Presidente della Piccola Industria dell'Associazione svolge, almeno una volta all'anno, al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

### **Art. 30 – Gruppo Giovani Imprenditori**

Nell'ambito dell'Associazione, con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

I giovani imprenditori eleggono in Assemblea un Presidente e un Consiglio Direttivo. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Generale e di Presidenza

Le modalità di adesione e il funzionamento di tale Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Gruppo stesso, è ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione aderisce agli organismi a livello regionale e nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Associazione e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

### **Art. 31 – Sezioni di categoria**

Le imprese associate sono inquadrate, in via prioritaria sulla base delle attività prevalenti da esse esercitate, in Sezioni di categoria disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio

Generale.

Le Sezioni di categoria sono istituite, scorporate e sciolte con delibera del Consiglio Generale. Nelle Sezioni di categoria possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifica attività.

Le Sezioni di categoria hanno obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l'integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.

Le Sezioni di categoria hanno il compito di:

- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita dell'Associazione, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa;
- curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
- rappresentare le istanze delle imprese presso gli altri organi dell'Associazione;
- rappresentare gli interessi della Sezione di categoria, in armonia con le linee di indirizzo dell'Associazione, eventualmente anche d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza categoriale confederale, presso gli organismi istituzionali locali.

Sono organi della Sezione di categoria:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente
- il/i Vice Presidente/i.

Le Sezioni di categoria sono rappresentate nel Consiglio Generale, di diritto, dai rispettivi Presidenti.

Alle riunioni degli Organi collegiali delle Sezioni di categoria funge da Segretario una persona designata dal Direttore Generale dell'Associazione.

## **CAPO C – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

### **Art. 32 – Consulte territoriali**

Per la migliore ed efficace valorizzazione delle peculiarità e raccolta delle istanze dei territori sono istituite le Consulte Territoriali di Sassari/Olbia-Tempio e Oristano.

Attraverso i propri organi, le Consulte Territoriali hanno funzioni consultive, propositive e di segnalazione nei confronti dell'Associazione, in relazione agli interessi specifici delle aziende associate che operano nel territorio di competenza e per le problematiche territoriali in genere, e possono svolgere attività di rappresentanza esterna su mandato della stessa.

L'ambito geografico delle Consulte è individuato nei territori delle ex province di Sassari/Olbia-Tempio e di Oristano.

Ognuna delle due Consulte è composta dai membri del Consiglio Generale provenienti dai singoli territori di riferimento. Esse sono presiedute dal Presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna o dal Vice-Presidente territoriale in relazione alla loro provenienza.

Nel caso in cui il numero di Consiglieri di un territorio sia inferiore a otto, la Consulta Territoriale viene integrata a questo numero minimo, mediante cooptazione da parte della Consulta del territorio interessato, su proposta del Presidente territoriale, con la nomina di imprenditori del territorio di riferimento in possesso di una vasta esperienza associativa.

Le Consulte Territoriali si rinnovano automaticamente a seguito del rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni, mentre le loro Presidenze si rinnovano a seguito del rinnovo del Consiglio di Presidenza.

Le Consulte Territoriali si riuniscono presso le sedi operative locali di riferimento ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente territoriale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un quarto dei suoi componenti. .

Per la validità delle riunioni delle Consulte Territoriali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto delle astensioni e delle schede bianche, mentre le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente della Consulta, mentre in caso di votazioni a scrutinio segreto la parità equivale a respingimento della proposta.

Delle riunioni delle Consulte è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato in apposito registro. Funge da Segretario il Direttore territoriale o altra persona appositamente incaricata dalla Consulta.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni delle Consulte territoriali sono quelle stabilite per il Consiglio Generale, contenute nel presente Statuto e nell'eventuale Regolamento di attuazione.

Le Consulte sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:

- per la nomina o la designazione dei rappresentanti di competenza in seno agli organi degli Enti locali pubblici o privati, nonché in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro o altri organismi anche di natura tecnica, in relazione ai quali l'Associazione sia chiamata ad esprimere una propria rappresentanza;
- per la nomina dei membri in seno alle società, consorzi o altri organismi locali partecipati e per le decisioni relative alle partecipazioni strategiche.

Inoltre le Consulte Territoriali:

- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze delle imprese in ambito locale;
- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune per la gestione e/o per eventuali atti dispositivi delle Proprietà e delle Partecipazioni strategiche;
- su mandato del Presidente o del Vice Presidente d'area e in stretto raccordo con il Consiglio di Presidenza, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio;

- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano, anche in via indiretta, l'industria e su tutte le altre questioni loro specificamente affidategli dal Consiglio di Presidenza;
- indicano al Consiglio di Presidenza i candidati alla nomina negli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazioni strategiche.

### **Art. 33 – Presidenti territoriali**

L'Assemblea dei soci effettivi del territorio che non esprime il Presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, elegge a scrutinio segreto negli anni pari, alla scadenza quadriennale del Presidente dell'Associazione e nei due mesi successivi alla sua elezione, il Presidente territoriale per un quadriennio.

Esaurito il proprio mandato sussiste l'impossibilità permanente di ulteriori rielezioni.

Il Presidente territoriale viene proposto all'Assemblea a seguito delle consultazioni della Commissione di designazione secondo le modalità disciplinate dal successivo art. 34.

Contestualmente all'elezione del Presidente territoriale designato, l'Assemblea della Consulta elegge, a scrutinio segreto, anche la proposta del Vice Presidente territoriale, nonché eventuali deleghe da affidare.

Il Presidente territoriale presiede l'Assemblea e la consulta territoriale, provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione, dispone quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni .

Il Presidente territoriale propone il Direttore territoriale per la successiva nomina da parte del Consiglio di Presidenza centrale.

Venendo a mancare un Presidente territoriale, l'Assemblea territoriale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente territoriale eletto dura in carica sino all'Assemblea territoriale ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

### **Art. 34 – Commissioni di designazione territoriali**

Spetta alla Commissione di designazione territoriale assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione del Presidente territoriale.

A tal fine, entro due mesi dalla sua scadenza si insedia la Commissione di Designazione composta da 3 membri. Sulle modalità di composizione e sulle attività della Commissione di designazione territoriale si rinvia a quanto previsto dall'art 25 del presente statuto.

La Commissione sottopone all'Assemblea le indicazioni emerse e le autocandidature, che devono essere appoggiate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

La Commissione di designazione opera con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Direttore territoriale.

## **TITOLO IV – PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI**

### **Art. 35 – Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'amministrazione del fondo comune spetta al Presidente dell'Associazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

I singoli atti amministrativi concernenti comunque erogazione di fondi, saranno sottoscritti dal Presidente e da uno dei due tra il Vice Presidente Vicario e il Tesoriere.

### **Art. 36 – Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto economico preventivo ed il Bilancio consuntivo, sono predisposti ogni anno dal Tesoriere, su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore territoriale.

Il Conto economico preventivo - articolato per centri di costo - è predisposto in modo da poter essere esaminato dal Consiglio di Presidenza e approvato dall'ultimo Consiglio Generale dell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale per la successiva deliberazione assembleare che deve, comunque, avvenire entro il 30 giugno.

Ai fini della deliberazione assembleare, il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il Bilancio consuntivo - costituito da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; prospetto delle fonti e degli impieghi - è impostato in modo coerente con lo schema di bilancio tipo predisposto da Confindustria. Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione del Tesoriere che dia conto dell'andamento complessivo dell'Associazione e delle Articolazioni territoriali, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al Conto economico preventivo.

In ogni caso, il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

Il Bilancio consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Nella gestione amministrativa firmano in maniera congiunta gli ordinativi di incasso e di pagamento il Presidente e uno dei due tra il Tesoriere ed il Vice Presidente Vicario.

## ***TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE***

### **Art. 37 – Modificazioni statutarie**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale - che dovrà essere costituita con almeno la presenza dei due quinti dei voti spettanti all'intera compagine dei Soci, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec), entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## ***NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO***

### **Art. 39 – Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

I regolamenti sono parte integrante del presente Statuto.

### **Art. 40 – Regime transitorio**

Ai fini di favorire la più efficace integrazione fra le Associazioni che costituiscono Confindustria Centro-Nord Sardegna, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina dello Statuto, le "Disposizioni transitorie", documento che è parte integrante del presente Statuto.